

Le nuove disposizioni sulla tassazione sono sfasate con la riforma fiscale del 2003

DATASTAMPA6901

DATASTAMPA6901

Dividendi in cerca di coerenza

DI FRANCESCO LEONE
E GIANLUCA ZANELLA

Le nuove regole sulla tassazione dei dividendi sono disallineate con le logiche della riforma del 2003. Le recenti proposte di modifica contenute nell'articolo 18 del disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento intervengono su consolidati meccanismi implementati con la riforma fiscale del 2003 tanto da rappresentare, da un certo punto di vista, una vera e propria "mini-riforma" che non è supportata, però, da una serie di correttivi ancillari che consentirebbero di fornire un quadro, probabilmente, più organico. Balza agli occhi, in prima battuta, come la rimodulazione della tassazione dei dividendi non figuri tra gli obiettivi della legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023) in corso di attuazione, con ciò significando che il correttivo in discussione muove da intenzioni nuove e diverse da quelle inizialmente previste dal Parlamento.

L'articolo 18 del disegno di legge modifica il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti. In particolare, si limita l'accesso al c.d. "regime di esclusione" (del 40% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10%.

L'impatto di queste modifiche in termini di aumento del carico fiscale è evidente. Per i soci-società, per le partecipazioni inferiori al 10%, la tassazione dei dividendi passa dall'attuale 1,2% al 24%, cioè tassazione piena. La relazione tecnica al disegno di legge stima che il correttivo genererà maggiori entrate erariali per circa 1 miliardo di euro all'anno. Non sorprende, quindi, che siano emerse numerose critiche, le quali potrebbero portare a ripensamenti parziali. Dalle indiscrezioni emerge che si sta valutando di escludere la soglia di partecipazione minima per le società quotate e, in generale, di ridurla dal 10% al 5%. Al netto delle modalità con cui sarà modificato il regime di tassazione dei dividendi non è da escludere che saranno necessari ulteriori interventi correttivi al fine di uniformare l'intero assetto normativo. Un'analisi di più ampio respiro non può prescindere dai principi che hanno ispirato la riforma fiscale del 2003 (L. n. 80/2003) e il conseguente riassetto dell'imposizione sui redditi societari. Il regime di esclusione parziale dei dividendi e quello della participation exemption sono stati concepiti per dare attuazione al criterio secondo cui il reddito d'impresa deve essere tassato nel luogo di produzione, spostando il baricentro del prelievo sulla dimensione oggettiva dell'impresa piuttosto che su quella soggettiva del socio, in coerenza

con l'esigenza di evitare fenomeni di doppia imposizione economica e di favorire la neutralità fiscale nelle scelte di investimento. In altre parole, il reddito prodotto deve essere tassato una sola volta, indipendentemente dalla sua successiva distribuzione. Questa logica aveva portato all'abbandono del metodo di "imputazione" degli utili al percettore con un meccanismo, comunque, atto ad evitare la doppia imposizione economica, a favore del metodo della "detassazione". Seguendo tale impostazione, per i dividendi percepiti dai soci-società era prevista l'esclusione sostanzialmente integrale della tassazione. Va ricordato, infatti, che l'imposizione residuale sul 5% dei dividendi, per quanto alla lunga rappresenti un onere significativo in situazione di catene partecipative "lunghe", non si sostanzia in una modalità di parziale tassazione bensì soddisfa l'esigenza di risolvere, a monte e con criteri forfetari, il problema della deducibilità dei costi di gestione delle partecipazioni. Per i soci-persone fisiche, invece, la parziale imposizione (40%) non sconfessava la logica della "detassazione" ma risultava finalizzata a garantire la progressività della tassazione sul percettore finale. Anche la participation exemption condivide le citate logiche. Infatti, la "detassazione" delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni (beni di secondo grado) funge da corollario al regime di tassazione dei dividendi e rappresenta un ulteriore strumento per evitare la doppia tassazione economica degli utili, poiché il capital gain è concettualmente l'espressione di utili già tassati o di utili futuri attesi. Le modifiche proposte all'art. 18 del disegno di legge introducono elementi di discontinuità senza una coerente revisione dell'intero assetto normativo. In particolare, non si interviene sul regime della participation exemption e la tassazione piena dei dividendi per le partecipazioni "non qualificate" (inferiori al 10%) non è accompagnata da un meccanismo che mitighi, in tutto o in parte, la doppia imposizione economica a carico del socio. Nel contesto dei flussi nazionali, ovvero i dividendi pagati da soggetti italiani a soci italiani, mentre attualmente i dividendi non concorrono a formare il reddito dei percettori (o sono tassati all'1,2%), evitando così la doppia imposizione economica, con l'introduzione della soglia del 10% saranno tassati al 24% senza alcun meccanismo che consenta di recuperare le imposte già versate dalla società che ha generato gli utili.

© Riproduzione riservata



DATASTAMPA0006901 DATASTAMPA6901

IL DOSSIER SULLA
MANOVRA 2026
SU
www.italiaoggi.it